

Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS

Stato al 1° gennaio 2025



In breve

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età di riferimento. Gli uomini la raggiungono a 65 anni, mentre per le donne l'età di riferimento di 64 anni è aumentata progressivamente di tre mesi per anno civile a partire dal 1° gennaio 2025. Durante questa fase transitoria si applicheranno età di riferimento diverse a seconda dell'anno di nascita, secondo quanto segue:

Anno	Età di riferimento	Per le donne nate nel
2025	64 anni + 3 mesi	1961
2026	64 anni + 6 mesi	1962
2027	64 anni + 9 mesi	1963
2028	65 anni	1964

Dal 2028 vigerà un'età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini.

Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia se le si possono conteggiare contributi per almeno un anno intero di contribuzione.

Un anno intero di contribuzione è compiuto quando:

- l'assicurato ha versato contributi durante complessivamente un anno, oppure
- il coniuge esercitante un'attività lucrativa dell'assicurato ha versato almeno il doppio del contributo minimo durante un anno, oppure
- si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sul calcolo della rendita di vecchiaia: www.ahv-iv.ch/r/calcolrenditavecchiaia.

Inizio e fine del diritto

1 Quando nasce il diritto alla rendita di vecchiaia?

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l'età di riferimento.

2 Quando si estingue il diritto alla rendita di vecchiaia?

Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui l'avente diritto decede.

Rendita per i figli

3 Chi ha diritto a una rendita per i figli?

Le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per i figli e le figlie:

- che non hanno ancora compiuto 18 anni, oppure
- che non hanno ancora terminato la loro formazione scolastica o professionale, ma al massimo fino a 25 anni compiuti.

Durante il periodo di anticipazione della rendita di vecchiaia non si ha diritto a rendite per i figli. Il rinvio della rendita di vecchiaia comporta anche il rinvio delle eventuali rendite per i figli.

4 Gli affiliati assistiti gratuitamente danno ugualmente diritto a una rendita per i figli?

Gli affiliati assistiti gratuitamente danno ugualmente diritto a una rendita per i figli. Tuttavia, gli affiliati assistiti solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità non danno diritto ad una rendita per i figli. I figli del coniuge costituiscono un'eccezione.

Riscossione flessibile della rendita

5 È possibile anticipare o rinviare la riscossione della rendita di vecchiaia?

Nell'ambito della riscossione flessibile della rendita, donne e uomini possono:

- anticipare la riscossione al più presto dal compimento dei 63 anni (per le donne nate tra il 1961 e il 1969, dai 62 anni); l'anticipazione può essere richiesta in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo, oppure
- rinviare la riscossione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni; il rinvio può essere revocato in un mese qualsiasi, con effetto dal mese successivo.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo *3.04 – Riscossione flessibile della rendita*.

Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sulla riscossione flessibile della rendita:

www.ahv-iv.ch/r/riscossioneflessibile

Riscossione della rendita

6 Quando bisogna inoltrare domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?

Si raccomanda d'inoltrare la domanda circa tre o quattro mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento o, in caso di riscossione anticipata, prima del momento in cui si desidera iniziare a riscuotere la rendita, poiché la raccolta della documentazione necessaria e il calcolo della rendita da parte della cassa di compensazione possono richiedere un certo tempo.

Il modulo *318.370 – Richiesta di una rendita di vecchiaia* è disponibile e può essere inoltrato sul sito Internet www.avs-ai.ch o presso le casse di compensazione e le loro agenzie.

Nel video esplicativo si possono apprendere in pochi minuti i fatti più importanti sulla domanda per la rendita di vecchiaia:
www.ahv-iv.ch/r/richiestarenditavecchiaia

Le persone residenti all'estero sono pregate di consultare la rubrica «Richiedere una rendita di vecchiaia» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch

7 A chi bisogna inoltrare la domanda per riscuotere la rendita di vecchiaia?

- I salariati, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi prima dell'insorgenza dell'evento assicurato. Per i salariati, l'indirizzo è fornito dai datori di lavoro.
- Le persone coniugate il cui coniuge riceve già una rendita devono annunciarsi presso la cassa di compensazione che versa la rendita del coniuge.
- Le persone che non hanno versato contributi devono annunciarsi presso la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o a una delle sue agenzie.
- Presentate nello Stato di domicilio, le richieste di prestazioni di persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione in Svizzera e in uno o più Stati dell'UE o dell'AELS avviano automaticamente la procedura di notifica in tutti gli Stati interessati.
- Le persone residenti all'estero sono pregate di consultare la rubrica «Richiedere una rendita di vecchiaia» sul sito Internet della Cassa svizzera di compensazione (CSC): www.cdc.admin.ch

Calcolo delle rendite di vecchiaia

8 Quando è possibile calcolare la rendita di vecchiaia?

Di regola, una rendita di vecchiaia può essere calcolata in modo vincolante solo al momento del raggiungimento dell'età di riferimento poiché, solo allora, sono noti tutti gli elementi del calcolo.

9 Quali sono gli elementi del calcolo?

Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base:

- degli anni di contribuzione computabili,
- del reddito proveniente dall'attività lucrativa (anche di quello conseguito durante il periodo di anticipazione),
- degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

Possono essere considerati anche gli eventuali redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A determinate condizioni, in caso di durata di contribuzione incompleta, possono essere computati anche periodi di contribuzione supplementari, totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (v. opuscolo informativo 3.08 – *Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento*).

10 Quando si ha diritto alla rendita completa?

Le persone aventi diritto ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44) se, all'insorgenza dell'evento assicurato, contano lo stesso numero di anni di contribuzione della loro classe d'età, ovvero se l'obbligo contributivo è stato adempiuto senza lacune a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età fino al 31 dicembre dell'anno precedente il raggiungimento dell'età di riferimento.

11 Quando si ha diritto a una rendita parziale?

Se la durata di contribuzione è incompleta, cioè se l'avente diritto non conta lo stesso numero di anni di contribuzione della sua classe d'età, viene concessa una rendita parziale (scala delle rendite 1-43). Di regola, un anno mancante comporta una riduzione della rendita di almeno 1/44. Dato che in caso di anticipazione per principio la durata di contribuzione è considerata incompleta, durante il periodo di anticipazione viene di regola versata una rendita parziale.

12 Gli anni di matrimonio e di vedovanza, per i quali le donne non erano tenute a versare i contributi, vengono conteggiati come anni di contribuzione?

Nel calcolo della durata di contribuzione delle donne, gli anni di matrimonio e di vedovanza risalenti a prima del 31 dicembre 1996, durante i quali esse erano assicurate ma non tenute a versare i contributi, sono conteggiati come anni di contribuzione.

13 Cosa sono gli anni di gioventù?

Gli anni di gioventù sono i periodi di contribuzione totalizzati dal 1° gennaio seguente al compimento dei 17 anni al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 20 anni. I periodi di contribuzione totalizzati durante gli anni di gioventù possono essere utilizzati per colmare eventuali lacune contributive successive. Per colmare le lacune contributive derivanti dalla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, gli anni di gioventù possono essere computati soltanto al momento del calcolo definitivo della rendita di vecchiaia, al raggiungimento dell'età di riferimento, e non già prima, all'inizio dell'anticipazione. L'utilizzo degli anni di gioventù per colmare le lacune è però possibile solo a condizione che i contributi necessari per colmare le lacune non possano più essere pretesi in seguito a prescrizione (termine di cinque anni).

14 Da cosa è composto il reddito annuo medio determinante?

Il reddito annuo medio determinante è composto:

- dalla media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa,
- dalla media degli accrediti per compiti educativi,
- dalla media degli accrediti per compiti assistenziali.

Media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa

15 Come viene calcolata la media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa?

Per calcolare la media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa sono sommati tutti i redditi dell'attività lucrativa realizzati fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato. I redditi conseguiti negli anni di gioventù sono presi in considerazione solo se si possono colmare lacune contributive insorte successivamente.

I redditi provenienti dall'attività lucrativa sono registrati sui cosiddetti conti individuali (CI) di ogni persona.

Tali redditi possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era più basso. Per questo motivo la somma dei redditi è rivalutata secondo l'evoluzione media dei prezzi e dei salari (v. tabella «Fattori forfetari di rivalutazione, calcolati in funzione dell'entrata nell'assicurazione», alla fine dell'opuscolo informativo). La somma dei redditi così rivalutata è divisa per il numero degli anni e dei mesi computabili. Il risultato è la media dei redditi dell'attività lucrativa.

16 Cosa s'intende con il termine ripartizione dei redditi/ splitting?

La ripartizione dei redditi è detta anche splitting. I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro.

Se un coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia prima dell'altro, i redditi sono inizialmente computati senza essere divisi. Non appena anche l'altro coniuge raggiunge l'età di riferimento o diventa invalido e, di conseguenza, acquisisce il diritto alla rendita, le due rendite sono ricalcolate sulla base dei redditi indivisi prima del matrimonio e dei redditi divisi durante il matrimonio. I redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non vengono più ripartiti. Questo vale anche se solo uno dei due coniugi ha raggiunto l'età di riferimento.

La ripartizione è effettuata se:

- il matrimonio è sciolto mediante divorzio,
- entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento,
- una persona vedova ha raggiunto l'età di riferimento o ha diritto a una rendita d'invalidità,

- entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita d'invalidità,
- uno dei coniugi ha diritto a una rendita d'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento o decede,
- uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo aver raggiunto l'età di riferimento e l'altro decede prima di raggiungere l'età di riferimento.

Media degli accrediti per compiti educativi e assistenziali

17 Cosa sono gli accrediti per compiti educativi?

Nel calcolo della rendita di vecchiaia, si può attribuire agli assicurati un accredito per compiti educativi per ogni anno in cui si sono occupati di figli d'età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti per compiti educativi possono essere attribuiti al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. L'accordo per compiti educativi corrisponde al triplo della rendita minima annua. Per le persone coniugate l'accordo è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio. Vengono però ripartiti soltanto gli accrediti acquisiti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente il giorno in cui il primo coniuge raggiunge l'età di riferimento. La media degli accrediti per compiti educativi si ottiene dividendo la somma degli accrediti per compiti educativi per la durata di contribuzione complessiva.

Nel caso di genitori divorziati o non coniugati che esercitano l'autorità parentale congiunta, a seconda della decisione del tribunale o dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente all'uno o all'altro genitore oppure suddivisi e attribuiti per metà a ciascuno.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo *1.07 – Accrediti per compiti educativi*.

18 Cosa sono gli accrediti per compiti assistenziali?

Agli assicurati possono essere attribuiti accrediti per compiti assistenziali per gli anni in cui hanno assistito parenti beneficiari di un assegno per grandi invalidi che abitavano in prossimità ed erano facilmente raggiungibili. Sono parificati ai parenti i partner che convivono con gli assicurati nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Per gli anni per i quali possono essere attribuiti accrediti per compiti educativi non si ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali. L'accordo per compiti assistenziali corrisponde al triplo della rendita minima annua. Per le persone coniugate l'accordo è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio. Vengono però ripartiti soltanto gli accrediti acquisiti durante il periodo compreso tra il 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente il giorno in cui il primo coniuge raggiunge l'età di riferimento. La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene dividendo la somma degli accrediti per compiti assistenziali per la durata di contribuzione complessiva.

La richiesta d'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali deve essere inoltrata ogni anno per l'anno precedente alla cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio della persona assistita. A tal fine va impiegato il modulo 318.270 – *Richiesta d'iscrizione di accrediti per compiti assistenziali*.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo 1.03 – *Accrediti per compiti assistenziali*.

Importi delle rendite

19 A quanto ammontano attualmente le rendite di vecchiaia?

In caso di durata di contribuzione completa, le rendite ordinarie complete ammontano, a seconda del reddito annuo medio determinante, a:

	Minimo CHF / mese	Massimo CHF / mese
Rendita di vecchiaia	1 260.–	2 520.–
Rendita per i figli	504.–	1 008.–

20 Che cos'è il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione?

Le donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia ricevono un supplemento di rendita, il cui importo dipende dal reddito annuo medio determinante, dalla scala delle rendite e dall'anno di nascita della beneficiaria.

Per ulteriori informazioni si veda il foglio informativo 31 – *Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21) Che cosa cambia?*

Il supplemento per le donne della generazione di transizione può essere calcolato con questo codice QR:



21 Qual è il limite massimo per le rendite dei coniugi?

La somma delle due rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 % della rendita massima. Se tale importo massimo è superato, le due rendite individuali sono proporzionalmente ridotte. Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa e non ha quindi diritto a una rendita completa, l'importo della relativa rendita massima e l'entità della limitazione sono inferiori. Per le rendite non è fissato alcun limite massimo se la comunione domestica è stata soppressa da una decisione giudiziaria o se uno dei coniugi beneficia di una rendita di vecchiaia e l'altro presenta un grado d'invalidità uguale o inferiore al 50 % oppure se uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della sua rendita di vecchiaia e quindi la somma delle rendite dei coniugi non raggiunge il limite massimo. Il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione non è preso in considerazione nel calcolo del limite massimo.

Limiti massimi per le rendite complete (durata di contribuzione completa):

	CHF / mese
Coniugi	3 780.–
Rendita per figli	1 512.–

22 Sussiste un limite massimo anche per le rendite per i figli?

Le rendite per i figli concesse in aggiunta alle rendite individuali dei coniugi hanno anch'esse un limite massimo. Questo vale anche nei casi in cui per un figlio sono versate contemporaneamente una rendita per i figli e una rendita per orfani.

Persone vedove beneficiarie di rendite di vecchiaia

23 In seguito al decesso del coniuge l'importo della rendita di vecchiaia dell'altro cambia?

In seguito al decesso del coniuge già beneficiario di una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia del coniuge superstite è modificato in base ai criteri seguenti: la limitazione applicata quando il coniuge deceduto era in vita è soppressa e alla rendita di vecchiaia così ottenuta è aggiunto un supplemento per vedovanza pari al 20 %. Questo supplemento è tuttavia concesso solo fino a concorrenza dell'importo massimo della rendita di vecchiaia.

24 A quali rendite hanno diritto le persone vedove?

Se le persone vedove adempiono contemporaneamente anche le condizioni per avere diritto ad una rendita per superstiti, viene loro versata quest'ultima, qualora sia superiore alla loro rendita di vecchiaia.

Prestazioni complementari

25 Chi ha diritto a prestazioni complementari?

A certe condizioni, i beneficiari di una rendita di vecchiaia di modeste condizioni economiche hanno diritto a prestazioni complementari.

Per ulteriori informazioni si vedano gli opuscoli informativi *5.01 – Prestazioni complementari all'AVS e all'AI* e *5.02 – Il vostro diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI*.

Le persone residenti all'estero, non hanno diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI.

Assegno per grandi invalidi

26 Chi ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS?

Le persone residenti in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia o prestazioni complementari possono far valere un assegno per grandi invalidi dell'AVS se:

- presentano una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato;
- la grande invalidità dura ininterrottamente da almeno sei mesi;
- non esiste nessun diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

È considerato grande invalido chi deve dipendere regolarmente dall'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, mangiare, ecc.) e necessita di cure durevoli o di una continua sorveglianza personale.

L'assegno ammonta, in caso di grande invalidità:

- di grado lieve a 252 franchi / mese
- di grado medio a 630 franchi / mese
- di grado elevato a 1 008 franchi / mese

Ha diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS solo chi vive a casa.

L'assegno per grandi invalidi è indipendente dal reddito e dalla sostanza.

Le persone che prima del raggiungimento dell'età di riferimento beneficiavano di un assegno per grandi invalidi dell'AI ricevono un assegno dello stesso importo dall'AVS. In caso di anticipazione di una parte della rendita di vecchiaia, il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AI continua a sussistere. In caso di rinvio della rendita di vecchiaia, invece, il diritto si estingue e la garanzia dei diritti acquisiti per l'importo dell'assegno per grandi invalidi non si applica più.

Le persone residenti all'estero, non hanno diritto agli assegni per grandi invalidi.

Contributo per l'assistenza dell'AVS

27 Quando sussiste il diritto al contributo per l'assistenza dell'AVS?

Il diritto al contributo per l'assistenza dell'AVS non può nascere dopo l'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia.

Vi hanno invece diritto gli assicurati che fino al raggiungimento dell'età di riferimento o all'anticipazione della totalità della rendita hanno beneficiato del contributo per l'assistenza dell'AI. L'importo concesso dall'AVS non può tuttavia superare quello versato in precedenza dall'AI. Per contro, in caso di rinvio della rendita di vecchiaia il diritto al contributo per l'assistenza si estingue.

Le persone residenti all'estero, non hanno diritto al contributo per l'assistenza dell'AVS.

Esempi di calcolo

28 Un solo coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia

Un'assicurata nata il 17 febbraio 1961 ha diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° giugno 2025. La donna è sposata con lo stesso uomo dal 1983. Siccome suo marito non ha ancora diritto a una rendita, la rendita di vecchiaia è dapprima fissata sulla base del reddito indiviso della sua attività lucrativa. Dal matrimonio sono nati due figli (nel 1985 e nel 1987), per cui le possono essere computati per 18 anni degli accrediti per compiti educativi. Questi ultimi sono suddivisi tra i coniugi per il periodo della durata del matrimonio.

Dal 1982, l'assicurata ha pagato ininterrottamente i contributi AVS all'età di riferimento e conta quindi una durata completa di contribuzione, ossia 43 anni. Ha pertanto diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44).

La media dei redditi da attività lucrativa è calcolata come segue sulla base dei conti individuali:

Somma dei redditi conseguiti durante 43 anni di contribuzione, dal 1982 al 2024	CHF 1 090 000.–
La rivalutazione con il fattore determinante 1,042 (prima iscrizione nel CI nel 1982) dà una somma di redditi rivalutati di	CHF 1 135 780.–
La somma rivalutata divisa per la durata di contribuzione (43 anni) dà una media del reddito dell'attività lucrativa di	CHF 26 413.–

La media degli accrediti per compiti educativi è calcolata come segue:

Numero di anni x triplo della rendita minima annua : durata di contribuzione \div 2	
18 x 45 360 franchi \div 43 anni \div 2	CHF 9 494.–

Calcolo del reddito annuo medio determinante e della rendita di vecchiaia:

Media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa	CHF 26 413.–
Media degli accrediti per compiti educativi	CHF 9 494.–
Dà un reddito annuo medio determinante (arrotondato per eccesso al valore successivo delle tabelle, v. pag. 18) di	CHF 36 288.–
Rendita di vecchiaia mensile	CHF 1 719.–
Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione (v. punto 20)	CHF 40.–
Dal 1° giugno 2025 la rendita di vecchiaia mensile della donna ammonta a	CHF 1 759.–

29 Entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia

Situazione identica a quella dell'esempio precedente, tranne che il marito, nato il 2 agosto 1960, ha diritto anch'esso a una rendita di vecchiaia a partire dal 1° settembre 2025. Entrambe le rendite di vecchiaia sono ricalcolate procedendo a una ripartizione dei redditi.

Dal 1981, il marito ha pagato anch'egli ininterrottamente i contributi AVS fino all'età di riferimento e conta quindi una durata completa di contribuzione, ossia 44 anni. Ha pertanto diritto a una rendita completa (scala delle rendite 44).

La media dei redditi da attività lucrativa è calcolata come segue sulla base dei conti individuali:

	Moglie	Marito
Redditi indivisi dell'attività lucrativa prima del matrimonio (dal 1982 al 1983)	CHF 25 000.–	
(dal 1981 al 1983)		CHF 120 000.–
Redditi suddivisi dell'attività lucrativa per la durata del matrimonio (dal 1984 al 2024)		
Reddito della moglie	CHF 532 500.–	CHF 532 500.–
Reddito del marito	CHF 920 000.–	CHF 920 000.–
Somma dei redditi calcolata per 43 anni di contribuzione, dal 1982 al 2024	CHF 1 477 500.–	
Somma dei redditi calcolata per 44 anni di contribuzione, dal 1981 al 2024		CHF 1 572 500.–
La rivalutazione con il fattore determinante 1,042 per la moglie (prima iscrizione nel CI nel 1982), risp. 1,052 per il marito (prima iscrizione nel CI nel 1981), dà una somma dei redditi rivalutata di	CHF 1 539 555.–	CHF 1 654 270.–
La somma dei redditi rivalutata divisa per la durata di contribuzione determinante (43 anni per la moglie, risp. 44 anni per il marito) dà la media dei redditi dell'attività lucrativa di	CHF 35 804.–	CHF 37 597.–

La media degli accrediti per compiti educativi è calcolata come segue:

	Moglie	Marito
Numero di anni x triplo della rendita minima annua : durata di contribuzione $\div 2$		
$18 \times 45\ 360$ franchi $\div 43$ anni $\div 2$	CHF 9 494.–	
$18 \times 45\ 360$ franchi $\div 44$ anni $\div 2$		CHF 9 278.–

Calcolo del reddito annuo medio e della rendita di vecchiaia:

	Moglie	Marito
Media dei redditi dell'attività lucrativa	CHF 35 804.–	CHF 37 597.–
+ media degli accrediti per compiti educativi	CHF 9 494.–	CHF 9 278.–
dà un reddito annuo medio determinante (arrotondato per eccesso al valore successivo delle tabelle v. pag. 18) di	CHF 45 360.–	CHF 48 384.–
Come risulta dalla tabella (v. pag. 18), la rendita di vecchiaia (non ridotta) ammonta a	CHF 1 915.–	CHF 1 956.–
Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione (v. punto 20)	CHF 40.–	

Tenuto conto del limite massimo si ottengono le seguenti rendite di vecchiaia dal 1° settembre 2025:

Formula per la limitazione delle rendite	Moglie	Marito
Rendita marito $\times 150\%$ dell'importo massimo		
Rendita marito + rendita moglie		
CHF 1 956.– \times CHF 3 780.–		
CHF 1 956.– + CHF 1 915.–		CHF 1 910.–
Rendita moglie $\times 150\%$ dell'importo massimo		
Rendita moglie + rendita marito		
CHF 1 915.– \times CHF 3 780.–		
CHF 1 915.– + CHF 1 956.–	CHF 1 870.–	
Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione (v. punto 20)	CHF 40.–	
Rendite versate a partire dal 1° settembre 2025	CHF 1 910.–	CHF 1 910.–

Allegato

- Tabella per le rendite complete (scala delle rendite 44)
- Tabella dei fattori di rivalutazione

Scala 44: rendite complete mensili**Importi in franchi**

Base di calcolo Redditio annuo medio determi- nante	Rendite di vecchiaia e d'invalidità	Rendite di vecchiaia e d'invalidità per vedove/ vedovi	Rendite per i superstiti			
			Vedove/ vedovi	Rendita comple- tiva	Rendita per orfani e per figli	Rendita per orfani 60 %*
	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
fino a 15 120	1 260	1 512	1 008	378	504	756
16 632	1 293	1 551	1 034	388	517	776
18 144	1 326	1 591	1 060	398	530	795
19 656	1 358	1 630	1 087	407	543	815
21 168	1 391	1 669	1 113	417	556	835
22 680	1 424	1 709	1 139	427	570	854
24 192	1 457	1 748	1 165	437	583	874
25 704	1 489	1 787	1 191	447	596	894
27 216	1 522	1 826	1 218	457	609	913
28 728	1 555	1 866	1 244	466	622	933
30 240	1 588	1 905	1 270	476	635	953
31 752	1 620	1 944	1 296	486	648	972
33 264	1 653	1 984	1 322	496	661	992
34 776	1 686	2 023	1 349	506	674	1 011
36 288	1 719	2 062	1 375	516	687	1 031
37 800	1 751	2 102	1 401	525	701	1 051
39 312	1 784	2 141	1 427	535	714	1 070
40 824	1 817	2 180	1 454	545	727	1 090
42 336	1 850	2 220	1 480	555	740	1 110
43 848	1 882	2 259	1 506	565	753	1 129
45 360	1 915	2 298	1 532	575	766	1 149
46 872	1 935	2 322	1 548	581	774	1 161
48 384	1 956	2 347	1 564	587	782	1 173
49 896	1 976	2 371	1 580	593	790	1 185
51 408	1 996	2 395	1 597	599	798	1 197
52 920	2 016	2 419	1 613	605	806	1 210
54 432	2 036	2 443	1 629	611	814	1 222
55 944	2 056	2 468	1 645	617	823	1 234
57 456	2 076	2 492	1 661	623	831	1 246
58 968	2 097	2 516	1 677	629	839	1 258
60 480	2 117	2 520	1 693	635	847	1 270
61 992	2 137	2 520	1 710	641	855	1 282
63 504	2 157	2 520	1 726	647	863	1 294
65 016	2 177	2 520	1 742	653	871	1 306
66 528	2 197	2 520	1 758	659	879	1 318
68 040	2 218	2 520	1 774	665	887	1 331
69 552	2 238	2 520	1 790	671	895	1 343
71 064	2 258	2 520	1 806	677	903	1 355
72 576	2 278	2 520	1 822	683	911	1 367
74 088	2 298	2 520	1 839	689	919	1 379
75 600	2 318	2 520	1 855	696	927	1 391
77 112	2 339	2 520	1 871	702	935	1 403
78 624	2 359	2 520	1 887	708	943	1 415
80 136	2 379	25 20	1 903	714	952	1 427
81 648	2 399	2 520	1 919	720	960	1 439
83 160	2 419	2 520	1 935	726	968	1 452
84 672	2 439	2 520	1 951	732	976	1 464
86 184	2 460	2 520	1 968	738	984	1 476
87 696	2 480	2 520	1 984	744	992	1 488
89 208	2 500	2 520	2 000	750	1 000	1 500
90 720 e più	2 520	2 520	2 016	756	1 008	1 512

* Gli importi valgono anche per le rendite doppie per orfani e per le rendite intere doppie per figli previste dal diritto pre vigente.

Fattori forfetari di rivalutazione, calcolati in funzione dell'entrata nell'assicurazione: insorgenza del caso assicurato nel 2025

Prima registra-zione nel CI*	Fattore di rivalutazione	Prima registra-zione nel CI*	Fattore di rivalutazione
1976	1,110	2001	1,000
1977	1,098	2002	1,000
1978	1,086	2003	1,000
1979	1,075	2004	1,000
1980	1,063	2005	1,000
1981	1,052	2006	1,000
1982	1,042	2007	1,000
1983	1,032	2008	1,000
1984	1,022	2009	1,000
1985	1,013	2010	1,000
1986	1,004	2011	1,000
1987	1,000	2012	1,000
1988	1,000	2013	1,000
1989	1,000	2014	1,000
1990	1,000	2015	1,000
1991	1,000	2016	1,000
1992	1,000	2017	1,000
1993	1,000	2018	1,000
1994	1,000	2019	1,000
1995	1,000	2020	1,000
1996	1,000	2021	1,000
1997	1,000	2022	1,000
1998	1,000	2023	1,000
1999	1,000	2024	1,000
2000	1,000		

* La prima registrazione determinante nel CI, che va presa in considerazione per il calcolo della rendita di vecchiaia, può risalire al più presto all'anno civile del compimento dei 21 anni.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 3.01/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

3.01-25/01-1